Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508I

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **529.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

paleografia e diplomatica.

Art. 2.

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

filosofia del linguaggio;
logica;
storia del pensiero scientifico;
storia della storiografia filosofica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. **530.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 38, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti:

antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
docimologia.

All'art. 39, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia, sono aggiunti i seguenti:

antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
docimologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980, n. **531.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 81 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:

planctologia.

Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

planctologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **532.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 12 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

tecnica commerciale;
economia industriale;
analisi economica;
diritto del commercio internazionale;
statistica metodologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 393

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tonino Cerioli & C. S.a.s., in Castel Maggiore.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una livellatrice usata international mod. E 295 di origine U.S.A. e provenienza R.F. di Germania la ditta Tonino Cerioli & C. S.a.s. di Castelmaggiore ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 70.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5821019 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Bologna in data 15 novembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bologna rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, con un ritardo di giorni quarantaquattro;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 132267 dell'8 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nella nazionalizzazione è conseguenza del tempo occorso all'operatore per ottenere la licenza di importazione, non richiesta in precedenza nel convincimento che la macchina potesse essere importata liberamente;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dalla banca, per conto dell'interessata, con istanza del 31 gennaio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto perfettamente a conoscenza che la macchina suddetta era usata e, pertanto, soggetta ad autorizzazione ministeriale.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tonino Cerioli & C. S.a.s., mediante fidejussione della Cassa di risparmio in Bologna, nella misura del 5% di D.M. 70.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7378)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, in Milano, stabilimenti di Guasticce e di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, con sede in Livorno, stabilimenti di Guasticce (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Napoli e Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, con sede in Livorno, stabilimenti di Guasticce (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8174)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, in Milano, stabilimenti di Guasticce e di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, con sede in Livorno, stabilimenti di Guasticce (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1979 e 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 giugno 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Napoli e Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, con sede in Livorno e stabilimenti in Guasticce (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata al 7 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8175)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1980.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 24 aprile 1979 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5, primo comma, dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'istituto, inizialmente costituito dagli istituti di credito di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 in L. 500.000.000 e successivamente aumentato a complessive L. 10.428.800.000, è formato:

per L. 8.753.200.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.675.600.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(8314)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1979, 18 ottobre 1979 e 15 dicembre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 gennaio 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8193)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR operanti nell'area del comune di Lamezia Terme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lamezia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1979, 9 giugno 1979, 11 giugno 1979, 12 giugno 1979, 13 giugno 1979, 12 ottobre 1979, 13 ottobre 1979, 4 dicembre 1979 e 17 luglio 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8189)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIG - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIG - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIG - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8183)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIG - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIG - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979 e 7 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 29 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIG - Società italiana gomma, con sede in Milano e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8184)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Lamezia Terme la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1979, 9 giugno 1979, 11 giugno 1979, 12 giugno 1979, 13 giugno 1979, 12 ottobre 1979, 13 ottobre 1979, 17 luglio 1980 e 7 agosto 1980 di concessione per trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8190)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1979, 18 ottobre 1979, 15 dicembre 1979 e 5 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 gennaio 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8194)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRMA - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SIRMA - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 28 settembre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 3 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRMA - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8187)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C., in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C. di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1979, 19 marzo 1980, 20 marzo 1980, 28 giugno 1980 e 30 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8185)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C., in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C. di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1979, 19 marzo 1980, 20 marzo 1980, 28 giugno 1980, 30 giugno 1980 e 3 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Alpe di F. Pizzini e C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8186)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento), stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento), stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8195)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRMA - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SIRMA - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli);

Visti decreti ministeriali 1° giugno 1979, 28 settembre 1979, 29 gennaio 1980 e 9 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 3 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIRMA - Società italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8188)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977, 1° luglio 1978, 3 luglio 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 26 febbraio 1979, 27 febbraio 1979, 9 aprile 1979, 26 luglio 1979 e 3 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8180)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978, 8 novembre 1978, 29 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 1° settembre 1979, 29 gennaio 1980 e 30 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 31 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8176)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa, in Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano);

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979, 5 maggio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese, è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Cologno Monzese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8191)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento), stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento) e stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra, è prolungata al 1° ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8196)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori linceziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977, 1° luglio 1978, 3 luglio 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 26 febbraio 1979, 27 febbraio 1979, 9 aprile 1979, 26 luglio 1979, 3 gennaio 1980 e 11 agosto 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8181)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento), stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento), stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8197)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978, 8 novembre 1978, 29 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 1° settembre 1979, 29 gennaio 1980, 30 gennaio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Vigevano, Albairate, Gaggiano, Trezzano, Abbiategrasso e Ozzero.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8177)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa, in Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano);

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979, 5 maggio 1980, 6 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Cologno Monzese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8192)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 3 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977, 1° luglio 1978, 3 luglio 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 26 febbraio 1979, 27 febbraio 1979, 9 aprile 1979, 26 luglio 1979, 3 gennaio 1980, 11 agosto 1980 e 12 agosto 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8182)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, approvato con proprio decreto del 20 ottobre 1970, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 febbraio 1978 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 18 marzo 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 8), e 32, quarto comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, in conformità ai seguenti testi:

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti nel minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità; le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

Art. 32, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e/o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8313)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Autorizzazione alla società « Albran fiduciaria - Soc. a r.l. », in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Albran fiduciaria - Soc. a r.l. », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, le regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Albran fiduciaria - Soc. a r.l. », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
GARGANI

(8264)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1979, 10 luglio 1979 e 1° ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8178)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1979, 10 luglio 1979, 1° ottobre 1979 e 21 agosto 1980 proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 4 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	845,30	845,30	845,25	845,30	845,25	845,25	845,20	845,30	845,30	845,30
Dollaro canadese .	727,95	727,95	727,75	727,95	728 —	727,90	727,80	727,95	727,95	727,95
Marco germanico .	475,95	475,95	475,90	475,95	476 —	475,90	475,94	475,95	475,95	475,95
Fiorino olandese . .	437,87	437,87	437,60	437,87	437,70	437,85	437,90	437,87	437,87	437,85
Franco belga .	29,66	29,66	29,65	29,66	29,64	29,65	29,655	29,66	29,66	29,65
Franco francese	204,76	204,76	204,80	204,76	204,70	204,75	204,82	204,76	204,76	204,7
Lira sterlina .	2045,90	2045,90	2043,50	2045,90	2043 —	2045,85	2046,20	2045,90	2045,90	2045,90
Lira irlandese	1795 —	1795 —	1794 —	1795 —	1793,50	—	1799 —	1795 —	1795 —	—
Corona danese .	154 —	154 —	153,90	154 —	153,95	154 —	153,995	154 —	154 —	154 —
Corona norvegese . .	175,59	175,59	175,50	175,59	175,50	175,60	175,58	175,59	175,59	175,57
Corona svedese . . .	203,99	203,99	204 —	203,99	203,90	203,98	204 —	203,99	203,99	203,95
Franco svizzero	519,62	519,62	519 —	519,62	519 —	519,60	519,50	519,62	519,62	519,60
Scellino austriaco . .	67,255	67,255	67,25	67,255	67,20	67,25	67,27	67,255	67,255	67,25
Escudo portoghese . .	17,20	17,20	17,12	17,20	17,09	17,20	17,10	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola . .	11,632	11,632	11,6250	11,632	11,62	11,65	11,639	11,632	11,632	11,63
Yen giapponese . . .	3,908	3,908	3,9050	3,908	3,905	3,90	3,912	3,908	3,908	3,90

Media dei titoli del 4 settembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	63,90
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	88,725
» 5,50 % » » 1968-83 . .	84,30
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,025
» 6 % » » 1970-85 . .	79,45
» 6 % » » 1971-86 .	77,225
» 6 % » » 1972-87 .	73,15
» 9 % » » 1975-90 .	75,225
» 9 % » » 1976-91 .	77,05
» 10 % » » 1977-92 . .	82,10
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	77,10
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 .	99,75
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,475
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,55
» » » » 1-10-1979/81 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 . .	98,80
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,625
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,75
» » » » 1-10-1979/82 .	97,55
» » » » 1- 1-1980/82 . .	98,625
» » » » 1- 3-1980/82 .	99,025
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,15
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 . . .	98,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,90
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . . .	95,825
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	94,75
» » » 12 % 1-10-1983 . . .	92,225
» » » 12 % 1- 1-1984	92,675
» » » 12 % 1- 4-1984	92,60
» » » 12 % 1-10-1984	92,475
» » » 12 % 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,25
Dollaro canadese	727,875
Marco germanico	475,945
Fiorino olandese	437,885
Franco belga	29,657
Franco francese	204,79
Lira sterlina	2046,05
Lira irlandese	1797 —
Corona danese	153,997
Corona norvegese	175,585
Corona svedese	203,995
Franco svizzero	519,56
Scellino austriaco	67,262
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,635
Yen giapponese	3,91

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a cinquanta posti di assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale per minorenni della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli uffici di servizio sociale delle sedi di Milano, Brescia, Venezia, Trieste, Ancona, Bologna, Perugia, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta e relative sezioni staccate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e dell'istituzione del personale del predetto servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 410, sul regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 16 luglio 1962, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico:

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (che all'art. 6 prevede concorsi circoscrizionali di ammissione alle varie carriere) e n. 1079;

Considerato che occorre sopperire alle esigenze di personale verificatesi in alcune sedi di servizio;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto l'art. 26/5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a cinquanta posti di assistente sociale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale per minorenni della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena per gli uffici di servizio sociale delle sedi di: Milano, Brescia, Venezia, Trieste, Ancona, Bologna, Perugia, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta e relative sezioni staccate.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

c) aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

b) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo;

c) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

d) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

e) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile;

h) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la residenza loro assegnata nell'ambito delle sedi di cui al precedente art. 1 e di rimanervi per un periodo non inferiore ad anni cinque;

m) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

n) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopradescritte circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno inoltre, ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno le domande di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte e in un colloquio.

La prova attitudinale precede le prove scritte e consiste nella compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione di ammissibilità alle prove culturali che si articoleranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale (allegato *A*);

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (allegato *B*).

Il colloquio avrà per oggetto, oltre alle materie previste per le prove scritte, le seguenti altre materie:

3) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia (allegato *C*);

4) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale (allegato *D*);

5) regolamento degli istituti di prevenzione e di pena (allegato *E*).

Nella Gazzetta Ufficiale 10 *ottobre* 1980, *verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova attitudinale. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un idoneo documento di identificazione.

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte almeno venti giorni prima dell'inizio di esse. *Tali prove avranno luogo presso l'Ente autonomo fiera di Roma nei giorni* 20 *e* 21 *gennaio* 1981.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova d'esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicmbre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice composta a norma dell'art. 27 della legge 16 luglio 1962, n. 1085 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che hanno dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di servizio sociale o relative sedi staccate di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata.

Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

b) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

c) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

d) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui alle precedenti lettere *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera d'invito a presentarli;

g) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato

nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso;

h) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari o, ad altri enti pubblici; tale dichiarazione va presentata anche se negativa;

i) uno dei seguenti documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato, da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

4) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio dal consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciate dal sindaco, su carta bollata, se il candidato e stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *i*) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, lettera *a*);

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale di cui all'art. 7, lettera *b*);

3) certificato medico di cui all'art. 7, lettera *g*);

4) dichiarazione di cui all'art. 7, lettera *h*);

5) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dallo impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, lettera *a*);

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale di cui all'art. 7, lettera *b*);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'articolo 7, lettera *f*);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira;

5) dichiarazione di cui all'art. 7, lettera *h*).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti articoli 7 e 8 accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dello apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partita provvisoria di spesa fissa.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7 oppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto dalla nomina in prova.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati assistenti sociali per minorenni in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la nomina l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di mesi sei, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1980
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 149

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV - ROMA

. . . . (1)
(cognome e nome)

nato a . . . . (provincia) . . . . il . . . . (2)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . (prov. . . . .) in via (o piazza) . . . . . n. . ., chiede di partecipare al concorso, per esami, a cinquanta posti di assistente sociale per minorenni in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . . città . . . . sito in via (o piazza) . . . . n. . . ., nell'anno scolastico . . . . . .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla scuola di servizio sociale . . . . . di . . . . nel mese . . . . 19 . . (indicare se il corso è biennale o triennale);

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . . . (3);

f) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure . . (4);

g) dichiarare soltanto le eventuali condanne riportate . . . . . (5);

h) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede ed a rimanervi per almeno cinque anni;

i) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni, nonchè di tutte le modalità o condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

l) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . via (o piazza) . . . n. . . . città . . . . . (provincia . . . .) c.a.p. . . telefono . .;

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6).

Data. . . . .

Firma (7) . . .
(la firma deve essere autenticata)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Se il candidato ha diritto all'elevazione del limite massimo di età indicare il titolo o i titoli che gli conferiscono tale diritto.

(3) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(4) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

PROGRAMMA DI ESAME

ALLEGATO *A*

Parte I

PROVE SCRITTE

Teoria e pratica del servizio sociale.

Origini, scopi e campo d'azione del servizio sociale; caratteri distintivi rispetto all'assistenza tradizionale; il servizio sociale nella attuale situazione italiana, con particolare riferimento ai problemi della sicurezza sociale.

Servizio sociale ed enti locali: dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle prospettive di riforma dell'assistenza.

Servizi sociali di base e servizi sociali specializzati: problemi di integrazione, con particolare riferimento al servizio sociale in un sistema penale e penitenziario.

I principi comuni ai vari settori e metodi di intervento del servizio sociale. Il rapporto professionale. L'integrazione interdisciplinare.

Le tecniche di intervento, con riferimento alla situazione ed alle risorse ambientali.

ALLEGATO *B*

Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

1) Concetto, in generale, di personalità, sviluppo, maturazione e adattamento sociale di base.

2) Intelligenza e affettività nelle varie fasi di sviluppo del bambino e dell'adolescente.

3) Fondamenti psicologici per un buon adattamento alla vita di relazione nella comunità.

4) Il ruolo della famiglia e dell'ambiente nel processo di adattamento sociale.

5) Le insufficienze mentali.

6) Carenze e immaturità affettive.

7) Il comportamento dissociale dell'età evolutiva:

a) sintomi;

b) sindromi;

c) etiopatogenesi plurifattoriale (biologia, psicologica, sociale);

d) diagnosi differenziale.

8) Fondamenti del trattamento psicosociale e sue differenze dal trattamento psicopedagogico e psicoterapeutico.

ALLEGATO *C*

Parte II

COLLOQUIO

Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia.

1) Nozioni di ordinamento giuridico, di norma giuridica e di sanzione.

2) Cenni sulla persona fisica: la capacità giuridica, la capacità di agire e loro modificazioni; la sede della persona (domicilio, residenza e dimora); la posizione della persona nella famiglia (parentela, affinità, coniugio); la cessazione della persona fisica.

3) La persona giuridica (nozione); distinzione delle persone giuridiche.

4) Matrimonio civile e matrimonio religioso; scioglimento e separazione coniugale; nozione di carattere generale.

5) La filiazione legittima (presunzione di paternità del marito; casi in cui è ammesso il disconoscimento della paternità; presunzione di concepimento); prova della filiazione legittima; le azioni di stato legittimo; la potestà dei genitori (esercizio, rappresentanza legale, amministrazione, conflitto di interessi, usufrutto legale, decadenza dalla potestà); la tutela (organi, poteri del tutore e del protutore, amministrazione, rendiconto, azioni relative alla tutela); la curatela.

6) L'adozione ordinaria e l'adozione speciale (presupposti, effetti, procedimento, revoca); l'affiliazione (differenza dall'adozione, procedimento, effetti, revoca).

7) La filiazione naturale e la legittimazione: il riconoscimento dei figli naturali e incestuosi: lo status di figlio naturale; la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale; la legittimazione.

ALLEGATO *D*

Legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale.

Legislazione minorile: legge sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802 e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

Nozioni di diritto penale: il diritto penale come ramo del diritto pubblico; la norma penale; il reato: nozioni, soggetto attivo e soggetto passivo.

Distinzione fra delitti e contravvenzioni; cenni sugli elementi costitutivi. L'elemento psicologico: il dolo, la colpa, il reato preterintenzionale. Cenni sulle discriminanti. Il tentativo, le circostanze del reato; concorso di persona nel reato; l'imputabilità: cause di esclusione o di modificazione; la recidiva.

Le pene: nozione; pene principali e accessorie; la pericolosità sociale; le misure di sicurezza: nozione, specie.

Cause di estinzione del reato e della pena; classificazione dei reati secondo il codice (in particolare i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio).

Nozioni di procedura penale: il processo (nozioni elementari) stati e gradi del processo.

I soggetti processuali, il giudice competente per materia, territorio e funzionale; il pubblico ministero, l'imputato e le altre parti, la «notizia criminis» (il rapporto, il referto, la denunzia); l'istruzione (forme); la libertà personale dell'imputato (fermo, arresto, ordini e mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, libertà provvisoria; scarcerazione); chiusura dell'istruzione.

Il giudizio: giudizio per decreto, giudizio direttissimo, giudizio contumaciale, dibattimento, sentenza.

Le impugnazioni; l'esecuzione penale e delle misure di sicurezza (nozioni generali).

ALLEGATO *E*

Regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena.

1) Nozioni generali sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni) e sul regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni), con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione.

2) Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni) approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

(8328)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ragioniere presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica rilasciata da istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale di studi avanzati di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione devono essere spedite al seguente indirizzo: Al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste, strada Costiera, 11, Miramare-Grignano, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola superiore internazionale di studi avanzati di Trieste.

(8351)

Concorso a tre posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale della carriera degli operai permanenti delle università presso l'Università di Trieste, per la qualifica di mestiere di autista.

Titolo di studio richiesto: *a*) licenza di scuola elementare; *b*) patente di guida di categoria C.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(8352)

Concorso a tre posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia per l'istituto e per i posti sottoindicati:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(8354)

Concorso a due posti di operaio comune, con la qualifica di mestiere di giardiniere, presso l'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a due posti di operaio comune, con la qualifica di mestiere di giardiniere, presso l'Università degli studi di Siena.

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(8353)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « VALLE UMBRA NORD », IN ASSISI

Concorso ad un posto di assistente pediatra presso il presidio ospedaliero di Assisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra presso il presidio ospedaliero di Assisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inoltrate all'U.S.L. « Valle umbra nord » in Assisi, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Assisi (Perugia).

(2980/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione autonoma di patologia neonatale e neonati;

un posto di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità di cura coronarica e sezione di degenza;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2973/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(2975/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto immunoematologo o trasfusionista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo o trasfusionista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(2976/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione chirurgica;

un posto di assistente della seconda divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(2967/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN PADOVA

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo addetto al servizio di cardiologia presso l'ospedale civile di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo addetto al servizio di cardiologia presso l'ospedale civile di Padova.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Padova.

(2991/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso ad un posto di assistente oculistico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculistico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(2963/S)

OSPEDALE « D. GIAMBONI » DI EDOLO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia da destinare anche ai servizi consultoriali.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia da destinare anche ai servizi consultoriali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(2992/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(2993/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(2994/S)

ISTITUTO OMEOPATICO ITALIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3011/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI - MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(3012/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(3013/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(3014/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(2969/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(2971/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di urologia;
tre posti di assistente della sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(2972/S)

OSPEDALE DELL'AMIATA EST DI ABBADIA S. SALVATORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(2974/S)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(2964/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(2965/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802460)